TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale Guidoni, 61 – 50127 FIRENZE – tel. 055/7995480
email dirigenza.tribsorv.firenze@giustizia.it
pec: presidente.tribsorv.firenze@giustiziacert.it
protocollo: prot.tribsorv.firenze@giustiziacert.it

Prot.

IL PRESIDENTE

in relazione a quanto previsto dall'art. 83 comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito…e di proroga di termini amministrativi e processuali" che, all'art. 36, ha prorogato il termine previsto dall'art. 83 D.L. cit. dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ('misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica') che prevede, tra le altre cose, il prolungamento fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie adottate per la trattazione degli affari giudiziari al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, nonché dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, contenente 'misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario', che prevede, tra le altre cose, alcune modifiche della legge di conversione n. 27/20;

visti i DPCM 9.03.20, 11.03.20, 10.04.20 e 26.04.20 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6");

viste le ordinanze n. 38/20 e 48/20 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana;

ritenuta la necessità, sentita l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica, di adottare le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute **per il periodo dal 12.05.20 al 31.07.20**;

visto il parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana con nota del 30.04.20;

vista la nota della Presidente della Corte d'Appello di Firenze in data 30.04.20 che formula l'intesa ai sensi dell'art. 83 c. 6 D.L. 18/20;

vista la nota del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze in data 24.03.20 che esprime il proprio nulla osta;

M_DG.Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE - Prot. 08/05/2020.0000666.U

sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nonché i Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto di Corte d'Appello di Firenze che hanno dato il loro assenso;

visti i propri ordini di servizio n. 318/20 dell'11.03.20, n. 21/20 del 16.03.20, n. 24/20 del 18.03.20, nn. 37-38/20 del 9.04.20 e n. 43/20 del 22.04.20 per la regolamentazione delle attività fino all'11.05.20;

visti gli atti di gestione n. 1/20 del 18.03.20 e n. 2/20 del 9.04.20 con cui si assicura il presidio per le attività indifferibili ed urgenti e contestualmente si autorizzano i dipendenti, in consistente numero, a svolgere la propria prestazione nelle forme del lavoro cd 'agile';

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle Autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

rilevato che il complesso delle disposizioni sopra richiamate impone di evitare i contatti non necessari tra le persone e, con specifico riferimento agli Uffici giudiziari, prescrive di scongiurare qualunque forma di affollamento e presenze fisiche di magistrati, personale amministrativo, utenze esterne non strettamente indispensabili e correlate all'espletamento di attività urgenti, espressamente indicate dall'art. 83 del dal D.L. 18/20 conv. nella L. 27/20;

considerato che la chiara finalità di deflazione delle presenze deve essere posta in bilanciamento con le esigenze di assicurare lo svolgimento delle attività considerate urgenti;

rilevato che la fine del periodo emergenziale è da individuare, allo stato, non prima del 31 luglio 2020;

considerato pertanto che pare opportuno, facendo salva una nuova valutazione in ordine all'eventuale anticipazione del termine di fine emergenza che possa consigliare un'opportuna rimodulazione delle presenti stringenti disposizioni, estendere la disciplina d'urgenza (trattazione dei soli procedimenti a carico dei detenuti) fino al 31.07.20, anche allo scopo di concentrare preferibilmente l'attività giudiziaria, anzichè sui soggetti 'liberi', sulla materia della concessione ai detenuti di misure extracarcerarie anche per contenere gli effetti del possibile contagio negli istituti;

sentiti i Magistrati dell'ufficio;

sentito il Dirigente amministrativo ed i responsabili delle aree operative;

ADOTTA

le seguenti misure:

ACCESSO DEL PUBBLICO E LIMITAZIONI DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

1) a decorrere dal **12.05.20 e fino al 31.07.20 l'accesso al pubblico è limitato alle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, salve le attività urgenti**; per attività urgenti si intendono tutte quelle attività per le quali il deposito di atti debba avvenire entro un termine a pena di decadenza (ad es. impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli);

2) in ogni caso **è autorizzata la trasmissione e/o il deposito delle istanze e di ogni altro atto diverso da impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli, per via telematica all'indirizzo PEC dell'ufficio o sul sistema SIAMM per le istanze di liquidazione compensi**;

3) il **rilascio di informazioni è autorizzato via mail** attraverso le modalità consuete e già in uso;

4) **per la consultazione dei fascicoli e il rilascio di copie** dovrà essere implementato il servizio, già in uso, di **prenotazione via mail** all'indirizzo fascicoli.tribsorv.firenze@giustizia.it allo scopo di scaglionare i successivi accessi per la consultazione ad orari fissi; **per la consultazione dei fascicoli relativi alle udienze fissate fino al 31.07.20 si provvederà a fornire specifiche informazioni via mail o telefoniche anche nei giorni di chiusura al pubblico**;

5) è autorizzato **l'invio delle copie informatizzate previo pagamento dei diritti** al fine di limitare l'accesso alle cancellerie;

6) gli uffici resteranno **chiusi al pubblico nelle giornate di sabato**.

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE E CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE:

1) a decorrere **dal 12.05.20 e fino al 31.07.20 tutte le udienze** (da intendersi udienze 'partecipate', quindi sono **esclusi i procedimenti collegiali *de plano* che, viceversa, verranno tutti trattati in camera di consiglio non partecipata**) nei procedimenti di sorveglianza pendenti presso il Tribunale e presso l'Ufficio di sorveglianza di Firenze verranno **rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.20, con provvedimento 'fuori udienza'; si provvederà a nuova citazione con fissazione di nuova udienza al termine del periodo in oggetto; il procedimento non verrà pertanto chiamato in udienza ed è rinviato d'ufficio ad una successiva udienza assicurandone la tempestiva trattazione compatibilmente**

con la sospensione obbligatoria durante il periodo 'feriale' (mese di agosto) ed il carico dei ruoli determinato anche dalla emergenza in atto;

2) verranno viceversa obbligatoriamente trattati, e dunque sono **esclusi dal rinvio**, i seguenti procedimenti:

a) quelli riguardanti le **misure di sicurezza detentive** (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro);

b) quelli riguardanti i **detenuti quando loro stessi o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, salvo il caso di revoca ex art. 51 ter o.p.** (in cui il consenso o il dissenso è irrilevante);

c) quelli riguardanti i le **misure di sicurezza personali anche non detentive** (espulsione, libertà vigilata) **solo quando i condannati o i difensori espressamente richiedono che si proceda;**

d) quelli riguardanti il **riesame 'a termine' delle misure di sicurezza non detentive (anche se il difensore o l'interessato non presentino richiesta di trattazione);**

e) quelli riguardanti i condannati che si trovano agli **arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 co. 10 c.p.p.** e in **detenzione domiciliare** limitatamente **alle udienze comprese nel periodo 1.06.20-31.07.20;**

3) **a decorrere dal 12.05.20 e fino al 31.07.20**, in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato il procedimento a carico di un **detenuto**, lo stesso non verrà tradotto in udienza e **la sua partecipazione è assicurata, ove possibile, mediante collegamento 'Skype for Business' o 'TEAMS' come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 10.03.20, non essendo l'aula del Tribunale né gran parte degli istituti penitenziari dotati di strumenti di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-*bis* D.Lgs. 271/89 e non essendo necessaria la compresenza e la reciproca visibilità tra più detenuti; al fine di garantire in ogni caso la fonia riservata tra la persona detenuta e il suo difensore nell'immediatezza dell'udienza, è autorizzata direttamente dall'aula la chiamata al numero telefonico, cellulare o fisso, fornito dal singolo istituto penitenziario assicurando, con la riservatezza consentita dalle circostanze, un breve colloquio tra detenuto e il suo difensore che lo richieda; negli altri casi (soggetti in libertà vigilata ovvero agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare) non potrà essere garantito il collegamento in videoconferenza e la persona potrà comparire personalmente all'udienza;**

4) considerate le circostanze di fatto e di luogo che consentono, presso l'Aula n. 1 del Tribunale di sorveglianza, l'opportuno distanziamento sociale ed assicurano, attraverso gli idonei presidi già previsti dai singoli ordini di servizio interni e le cautele predisposte al fine di

contenere il rischio di contagio, come previste *infra* al punto 9, **nelle udienze avanti al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza (udienze di 'discussione' e 'in camera di consiglio'), ferma restando la partecipazione del detenuto in videocollegamento, non è consentita la partecipazione 'da remoto' delle altre parti processuali (art. 83 d.l. cit. co. 12-*bis* che prevede la mera facoltà del Giudice di disporre i collegamenti da remoto per le parti diverse dal detenuto), né è consentita la partecipazione 'da remoto' dei componenti del collegio per la conseguente deliberazione (art. 83 D.L. cit. , co. 12-*quinquies*);**

5) nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile il videocollegamento il **procedimento verrà rinviato ad udienza fissa eventualmente disponendo fin da allora la traduzione del detenuto**;

6) la volontà di **richiedere la trattazione del procedimento** è rimessa al detenuto e/o al suo difensore e **dovrà essere specificamente espressa e comunicata all'ufficio, dal detenuto o dal suo difensore, prima dell'udienza e comunque con almeno due giorni d'anticipo**;

7) al fine di ridurre il più possibile le presenze all'interno dell'ufficio giudiziario e i contatti ravvicinati tra le persone si dispone **la soppressione delle seguenti udienze del Tribunale di sorveglianza**:

12 maggio 2020;

21 maggio 2020;

28 maggio 2020;

i relativi procedimenti verranno calendarizzati nelle successive udienze secondo i criteri di cui al punto 2) disponendo le controcitazioni;

8) **le udienze monocratiche presso l'Ufficio di sorveglianza di Firenze saranno regolarmente tenute nel periodo indicato pur con le limitazioni di cui sopra**;

9) si continueranno ad apprestare **idonee modalità di accesso alle aule ove si tiene la camera di consiglio** (che comunque già di per sé integra la modalità 'a porte chiuse' ex art. 472 co. 3 c.p.p., di cui all'art. 10 co. 12 del DL 2.03.20 n. 9) stabilite con il **provvedimento n. 265/20 4.03.20 di questa Presidenza**, allo scopo di evitare il più possibile assembramenti in luoghi ristretti, scaglionando la 'chiamata' delle parti e mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti presenti, fuori e dentro l'aula, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute per contenere il rischio di contagio tra la popolazione, in conformità con le 'Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense' del 28.02.20 e in osservanza delle ordinanze n. 38 e 48/20 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana.

Si comunichi a tutti i Magistrati del Tribunale e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al Presidente della Camera penale di Firenze.

Si comunichi all'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Si comunichi al Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria per il successivo inoltro alle Direzioni degli istituti con preghiera di prendere visione in particolare del punto 6 (richiesta di trattazione udienza da parte dei detenuti).

Firenze, 8 maggio 2020

Il Presidente
Marcello Bortolato